

ASSOCIAZIONE MANDALAVITA APS

Associazione di promozione sociale

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 2022

Il giorno 9 OTTOBRE 2022, alle ore 8 presso Il Giardino dei Labirinti in località Poggiale di Grosseto, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Mandalavita, in seconda convocazione alle ore 18,00, regolarmente indetta a termine di Statuto, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022.
2. Approvazione delle modifiche allo Statuto per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore.
3. Elezioni per il rinnovo delle cariche di Presidente e dei Consiglieri Direttivi.
4. Importo della Quota sociale del 2023.

Viene eletta Presidente dell'Assemblea LICIA...SERINO..., che apre i lavori alle ore 18,00 e constata la presenza di Soci n. 8 di cui con delega n. 8. Viene accertata la regolarità di ogni delega. Le deleghe scritte vengono allegate al presente verbale.

Primo punto o.d.g. Approvazione del Bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022.

La Presidente dell'Assemblea dà la parola al Segretario Maurizio Qualiano che illustra i bilanci Consuntivo 2021 e Preventivo 2022.

Si passa alla votazione e l'assemblea dei soci approva i Bilanci all'unanimità con il sistema dell'alzata di mano.

Punto due o.d.g. Approvazione delle modifiche allo Statuto per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Viene data quindi la parola alla Presidente Rita Roberto, che spiega le ragioni che hanno portato alla necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione, in vigore dal 2020, per iscrivere la nostra Associazione nel Registro Nazionale degli enti del Terzo Settore. Un grande contenitore di Associazioni che finalizzano la propria attività all'interesse generale con finalità 'civiche, solidaristiche e di utilità sociale', e per questo motivo sono riconosciute e sostenute dalle Istituzioni pubbliche. L'associazione Mandalavita Aps non può mancare in questo gruppo, in cui si può partecipare ai progetti finanziati dal PNRR e ottenere l'attribuzione del 5x1000. Per questo scopo è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme ai requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

La presidente dell'Assemblea, fa presente che la votazione si effettua secondo quanto stabilito nello Statuto in vigore, a maggioranza semplice, e mette ai voti le modifiche dello Statuto. Constata che hanno votato: n. 8 soci presenti, n. 8 soci per delega. Risultato: Favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0.

Dichiara che l'Assemblea APPROVA le modifiche allo Statuto.

Allega al presente verbale il testo approvato dello Statuto, che dovrà essere registrato all'Ufficio del Registro di Grosseto, a cura del Segretario dell'Associazione.

Punto tre o.d.g. Elezioni per il rinnovo del Presidente e dei Consiglieri Direttivi.

Le elezioni si effettuano secondo le regole del nuovo Statuto. La Presidente propone all'assemblea che il Consiglio Direttivo sia formato da 5 componenti, compreso il Presidente, e l'assemblea approva all'unanimità.

Si appronta l'urna per l'elezione e si consegna ai soci presenti la scheda per la votazione degli organi statutari, contenente 1 spazio per la preferenza al presidente e 4 spazi per le preferenze ai Consiglieri.

Le operazioni di voto, dirette dalla presidente dell'assemblea, iniziano alle 19,00 e si concludono alle 19,30. Dopo lo scrutinio, effettuato dalla presidente e dal segretario, allegato al presente verbale, i risultati sono i seguenti.

Hanno votato soci n. 8 di cui soci con delega scritta n. 8. Schede scrutinate n. 16.

Hanno ottenuto voti come Presidente: PRITA ROBERTO N. 16

Hanno ottenuto voti come Consigliere: QUALIANO M. 16, QUALIANO A. 15, SERINO L. 16

ROSADINI A. 16

La Presidente dell'assemblea proclama gli eletti:

PRESIDENTE	RITA ROBERTO
CONSIGLIERI	QUALIANO MAURIZIO
	QUALIANO ANDREA
	ROSADINI ANTONELLA
	SERINO LICIA

Punto quattro o.d.g. Importo della quota sociale del 2023.

L'assemblea delibera che la quota sociale del 2023 ammonta, per i soci ordinari a €. _____

Non essendoci altri argomenti di cui discutere, la Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 20,00.

Grosseto, 9 ottobre 2022

Il Segretario

Maurizio Qualiano

Il Presidente dell'Assemblea

[Signature]

Allegato 1 Nuovo Statuto.

Firma dei Soci presenti.

[Signatures]
Rosa A
P. Bellini
Rita Roberto
Laura Bellini
R. A. Bellini

[Signature]

STATUTO ASSOCIAZIONE MANDALAVITA APS

MANDALAVITA APS STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È stata costituita nel 2009, ai sensi del Codice civile, ed è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **MANDALAVITA APS**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto, e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione MANDALAVITA APS nasce dall'idea di Rita Roberto di "danzare in cerchio i colori della vita" integrando vari saperi e insegnamenti, e si ispira ai valori della solidarietà sociale, della libertà e della giustizia, della cultura della pace e del dialogo tra i popoli, dello studio e della formazione, dell'accoglienza, dell'ascolto e del non-giudizio.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati*, di una o più delle seguenti **attività di interesse generale**:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) **cooperazione** allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modifiche;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di **rappresentanza**, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e **l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali**, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,

STATUTO ASSOCIAZIONE MANDALAVITA APS

nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare le finalità dell'Associazione sono indirizzate:

-alla creazione e gestione di aree attrezzate, di parchi artistici, di giardini attrezzati con installazioni artistico-ricreative.

-alla promozione in ogni ambito sociale della conoscenza del Mandala e del labirinto unicursale, dell'utilizzo della creatività in ogni sua forma, del metodo MANDALAVITA® e della pedagogia della pace.

-all'aggiornamento e formazione continua di quanti operano al raggiungimento dei fini dell'Associazione, formazione, anche professionale, sul metodo MANDALAVITA®.

Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione promuove attività artistico creative (tra cui seminari, laboratori, conferenze, corsi, flash mob, viaggi culturali, land art, ecc), come strumenti di autoconoscenza, di sviluppo personale e di integrazione sociale.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni* di qualsiasi natura in

relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di *interesse generale, secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro *individuazione* sarà *successivamente* operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di 7 persone fisiche o altro numero stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che condividono le sue finalità e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità

STATUTO ASSOCIAZIONE MANDALAVITA APS

perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Tale Libro può essere compilato anche in forma digitale.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione **strumentalmente** limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

- utilizzare gli strumenti, i beni e le installazioni dell'Associazione con cura e diligenza, preservandone l'integrità e la funzione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure utilizza, cede, o **commercializza** il metodo MANDALAVITA®, di proprietà dell'Associazione, senza **autorizzazione** o a fine di lucro personale, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni **dell'interessato**. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata **adeguatamente** all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare **adeguatamente** all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

STATUTO ASSOCIAZIONE MANDALAVITA APS

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.*

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'**associazione**:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se ritenuto opportuno o reso obbligatorio.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, dalla delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi **rappresentare** in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di **convocazione**. Ciascun associato può **rappresentare** un solo associato.

Nel caso di **convocazione** dell'Assemblea on line, in cui si effettuano le elezioni degli organi, non sono previste deleghe al voto.

La **convocazione** dell'Assemblea avviene mediante **comunicazione** agli associati, anche tramite posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda **convocazione** e l'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Il Presidente convoca, o in presenza o in modalità on line, l'Assemblea che si *riunisce* almeno una volta l'anno, per l'**approvazione** del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando, nelle medesime modalità, se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno **un decimo degli associati**, in regola con le **quote associative**.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *elegge e revoca* il presidente e i *componenti degli organi associativi* e, nomina se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva la delibera di **esclusione** degli associati;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla **responsabilità dei componenti degli organi associativi**, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- approva gli eventuali Regolamenti;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Nell'Assemblea straordinaria per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno *metà degli associati*, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In quella per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di *due terzi degli associati*, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

STATUTO ASSOCIAZIONE MANDALAVITA APS

dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni **dell'Assemblea**;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

-Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, eletti dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un *Segretario* con funzioni di verbalizzazione delle riunioni e delle assemblee, tenuta dei Libri Sociali e dei documenti, gestione dei Soci, cura e gestione del patrimonio associativo.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire o in presenza o a distanza, o in forma mista, mediante piattaforme e

sistemi telematici in cui si possano identificare i partecipanti.

Le *deliberazioni* dell'Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente*, su proposta del Presidente, viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, nella prima riunione dopo le elezioni, e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o lo ritenga opportuno.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, viene nominato dall'Assemblea se lo ritiene

STATUTO ASSOCIAZIONE MANDALAVITA APS

necessario o se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi ed altre entrate comunque denominate — è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve *comunque* denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

STATUTO ASSOCIAZIONE MANDALAVITA APS

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione pubblica il Bilancio Sociale se l'Assemblea lo ritiene opportuno o se ricorrono i presupposti di legge. In questo caso deve depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

L'associazione deve pubblicare annualmente, e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, se ne ricorrono i presupposti.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora costituito.
- I Libri dell'Associazione sono compilati e conservati a cura del Segretario. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità chiedendo al Segretario di prenderne visione nella modalità più semplice, anche digitale.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

STATUTO ASSOCIAZIONE MANDALAVITA APS

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali

Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 9 OTTOBRE 2022

[Handwritten signatures]
Rito Roberto
Annette Del
[unintelligible]
[unintelligible]
[unintelligible]



AGENZIA DELL'ENTRATE - UFFICIO DI GROSSETO
Copia conforme al suo originale depositato presso questo
Ufficio e registrato il 17-10-2022
al n. 2354 Mod. 3 con esatti €
che si rilascia al Sig.

Anna Maria GIULIANO (*)

(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale Chiara Santini

[Handwritten signature]